



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI CUNEO

in persona del Giudice designato, dr. Rodolfo Magrì,  
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile promossa da:

V [REDACTED] IM [REDACTED] residente in [REDACTED] in proprio e quale Trustee del TRUST [REDACTED] elettivamente domiciliata in Cuneo, presso lo studio dell'avv. L. Conte, che la rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione, unitamente all'avv. S. Borghetti del foro di Grosseto

ATTRICE

CONTRO

FU [REDACTED] TI [REDACTED] residente in [REDACTED]

VE [REDACTED] LU [REDACTED] residente in [REDACTED]

EQUITALIA NORD S.P.A., con sede in [REDACTED]

CONVENUTI CONTUMACI

OGGETTO: Opposizione di terzo all'esecuzione.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Gli avv. S. Borghetti e L. Conte per l'attrice così concludono:

“Reiectis contrariis e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, voglia il Tribunale di Cuneo, premessa ogni pin opportuna declaratoria del caso:

dichiarare ed accertare, confermando ed accogliendo la spiegata opposizione di terzo, la nullità e comunque l'inefficacia dell'eseguito pignoramento trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Cuneo in data 12/08/2013 (procedura esecutiva 98/2013 R.G.E.), su richiesta di Fu [REDACTED] Ti [REDACTED] giacché i beni aggrediti con la suddetta procedura esecutiva non appartengono al debitore, Lu [REDACTED] Ve [REDACTED]

dichiarare ed accertare, che i beni aggrediti da Fu [REDACTED] Ti [REDACTED] nella suddetta esecuzione immobiliare n. 98/2013, appartengono invece a V [REDACTED] Im [REDACTED] anche se facenti parte di un patrimonio separato e segregato rispetto al proprio personale ed asservito alle finalità del “Trust [REDACTED]” (istituito il 18/09/2008);

Con vittoria di spese e compenso del presente giudizio.”

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione in data 01.07.2014, V [REDACTED] Im [REDACTED] conveniva in giudizio



davanti a questo Tribunale Fu [redacted] T [redacted] Ve [redacted] Lu [redacted] ed Equitalia Nord s.p.a., esponendo che Fu [redacted] T [redacted] con atto trascritto presso la Conservatoria dei registri immobiliari di Cuneo, aveva pignorato alcuni immobili ubicati nel Comune di [redacted]

Assumeva l'attrice che il citato pignoramento era stato erroneamente eseguito dal creditore procedente, poiché erano stati aggrediti beni non appartenenti al debitore, Ve [redacted] Lu [redacted] ma di proprietà della stessa V [redacted] facenti parte di un patrimonio segregato dal patrimonio personale della stessa ed asservito alle finalità del "Trust [redacted]", istituito con atto in data 18.09.2008). Pertanto, sosteneva l'attrice di essere, all'epoca della notifica dell'atto di pignoramento, come oggi, l'unica proprietaria dei beni oggetto dell'esecuzione immobiliare, anche se facenti parte di un patrimonio separato rispetto al proprio personale e vincolato alla finalità del trust.

L'attrice quindi, quale Trustee, rivendicando la proprietà degli immobili pignorati, aveva proposto opposizione di terzo avverso l'esecuzione immobiliare n. 98/2013 R.G.E.

Per l'effetto, con ordinanza in data 27.05.2014, il Giudice dell'esecuzione aveva disposto la sospensione della predetta esecuzione immobiliare, fissando termine perentorio di giorni 60 per l'introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo.

Iniziato il presente giudizio, l'attrice in opposizione chiedeva quindi dichiararsi la nullità o comunque l'inefficacia del pignoramento trascritto su richiesta del Fu [redacted] in quanto i beni de quibus sono di sua proprietà, anche se facenti parte del patrimonio separato asservito alle finalità del trust.

I convenuti, benché ritualmente citati, non si costituivano in giudizio, venendo quindi dichiarati contumaci.

Precisate infine come sopra le conclusioni ad opera della sola attrice, la causa veniva trattenuta a decisione dal giudice unico.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Si osserva che oggetto della presente causa è costituito dall'accertamento della non pignorabilità dei beni sottoposti all'esecuzione immobiliare n. 98/2013 da parte del creditore procedente, Fu [redacted] T [redacted]

Risulta infatti per tabulas, e non è contestato dal creditore procedente, che i beni de quibus sono di proprietà di V [redacted] Im [redacted] anche se facenti parte di un patrimonio separato rispetto a quello personale della stessa, in quanto riconducibili al Trust [redacted] costituito con atto notarile in data 18.09.2008 (v. doc. n. 4 dell'attrice).

Al riguardo, occorre altresì evidenziare che nel presente giudizio non può essere presa in esame l'eventualità di una simulazione in frode ai creditori dell'atto istitutivo del Trust [redacted] in quanto nessuna richiesta di pronuncia in tal senso è stata avanzata dal



creditore convenuto, rimasto contumace nel presente giudizio (v. anche Cass. 09.06.2006, n. 13459).

Nella fattispecie in esame invero, il credito del convenuto Fu [redacted] è stato accertato con la sentenza pronunciata dalla Corte d'Appello di Torino in data 04.11.2010, pertanto successivamente all'istituzione del Trust, avvenuta il 18.09.2008.

Inoltre, l'eventuale intento fraudolento del Trust, posto a fondamento della domanda di revoca ex art. 2901 cod. civ. proposta da Unicredit s.p.a., come emerge dalle visure ipotecarie, non può comunque essere fatto valere in questa sede, posto che la dichiarazione di inefficacia di cui all'art. 2901 cod. civ. ha un ambito soggettivamente relativo, atteso che rende l'atto non efficace nei confronti del soggetto che ha vittoriosamente esperito l'azione revocatoria, e quindi doveva essere svolta dal creditore precedente, che non può avvalersi dell'esito di quella esperita da Unicredit s.p.a.

Sulla base di tali considerazioni pertanto, l'opposizione proposta dev'essere accolta, dichiarandosi la nullità del pignoramento trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Cuneo in data 12.08.2013 (n. 8534 Reg. Gen. e n. 6959 Reg. Part.), relativo alla procedura esecutiva 98/2013 R.G.E., in quanto i beni aggrediti con la suddetta procedura esecutiva appartengono a V [redacted] Im [redacted] ancorché facenti parte di un patrimonio separato, asservito alle finalità del "Trust [redacted]" (istituito il 18/09/2008).

- La mancata opposizione dei convenuti alla domanda proposta dall'attrice e la natura della causa giustificano, ad avviso del giudicante, la decisione di non porre le spese processuali sostenute dall'attrice nel presente giudizio a carico dei predetti.
- La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex lege.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE

in persona del Giudice designato

definitivamente pronunciando, contrariis reiectis,

1) dichiara la nullità del pignoramento trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Cuneo in data 12.08.2013 [redacted] su richiesta di Fu [redacted] T [redacted] nei confronti di Ve [redacted] Lu [redacted] relativo alla procedura esecutiva 98/2013 R.G.E.

Cuneo 30.07.2015

IL GIUDICE

dr. Rodolfo Magri

